



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Capitaneria di porto di Venezia

**ORDINANZA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** l'istanza s.n. del 12/07/2022, assunta a protocollo n. 21016 in pari data, con la quale la Società EURO-EDILE S.r.l. di Salzano (VE) ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la modifica alla viabilità portuale in occasione dei lavori di bonifica da amianto della guaina di copertura e rifacimento del fabbricato 117 della Stazione Marittima di Venezia, commissionati dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

**VISTA:** la nota assunta a protocollo n. 20571, in data 07/07/2022, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato di aver affidato i lavori di che trattasi alla Società istante;

**VISTA:** la propria Ordinanza n. 150/2009, in data 21/12/2009, e ss.mm./ii., con la quale è stato disciplinato l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

**VISTA:** la Legge n. 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm./ii. – *“Riordino della legislazione in materia portuale”*;

**VISTI:** l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - *“Nuovo Codice della Strada”* e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - *“Disciplinare tecnico”* del Codice della Strada;

**RITENUTO:** necessario disciplinare la viabilità portuale nell'area prospiciente il fabbricato 117 della Stazione Marittima di Venezia a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, in occasione dei lavori di che trattasi;

**VISTI:** gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**RENDE NOTO**

che **dal 18 luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022**, la Società EURO-EDILE S.r.l. di Salzano (VE), eseguirà lavori di bonifica da amianto della guaina di copertura e rifacimento del fabbricato 117 della Stazione Marittima di Venezia, nelle seguenti fasi:

- Fase 0: installazione area di cantiere (allegato 1);

- Fase 1: copertura porzione Nord (allegato 2);
- Fase 2: copertura porzione Sud (allegato 3).

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Disciplina della viabilità stradale)*

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità stradale e pedonale prospiciente il fabbricato 117 della Stazione Marittima di Venezia subirà una modifica secondo gli schemi allegati 1 (Fase 0), 2 (Fase 1) e 3 (Fase 3) alla presente Ordinanza.

Nel tratto di strada interessato dai lavori di che trattasi sono vietate la sosta e la fermata a tutti i veicoli e ai pedoni, con esclusione dei mezzi e del personale dell'impresa appaltante.

### **Articolo 2**

*(Prescrizioni per l'impresa appaltante)*

L'impresa appaltante dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
2. oscurare i segnali pre-esistenti, al fine di non generare equivoci;
3. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
4. predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire l'accesso di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte;
5. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
6. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

### **Articolo 3**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 6, comma 14, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm./ii se alla condotta di veicoli.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE  
*in carica*  
Amm. Isp. (CP) Piero ~~PELLIZZARI~~

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

FASE 0 – INSTALLAZIONE AREA DI CANTIERE NEI PRESSI DEL FABBR. 117 – STAZIONE MARITTIMA DI VENEZIA





